



# Provincia di Ravenna Settore Lavori Pubblici

U.O. Manutenzione Viabilità

FORNITURA DI MATERIALI DA IMBRECCIAMENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI DELLE U.O. / M.V. RAVENNA – FAENZA – LUGO  
DURANTE L'ANNO 2017

## PROGETTO DELLA FORNITURA

Presidente: Michele De Pascale	Consigliere delegato: Davide Ranalli	Segretario Generale: Paolo Neri			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Guido Giulietti		Firme:			
TECNICO INCARICATO: Ing. Guido Giulietti					
COLLABORATORE: Geom. Ivana Toderi					
					
0	EMISSIONE	gg/it	gg	-	20/03/2017
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Elaborato num: <b>5</b>	Revisione: <b>0</b>	Data: <b>20/03/2017</b>	Scala:	Nome file: 2017 IMBRECCIAMENTI_5 Capitolato Speciale d'Oneri
----------------------------	------------------------	----------------------------	--------	---

## INDICE

<b>CAPO I.</b>	<b><u>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</u></b>	<b>2</b>
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2	DESIGNAZIONE DELLE FORNITURE E AMMONTARE DELL'APPALTO	2
ART. 3	RIDUZIONE OD ESTENSIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	3
ART. 4	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. 5	CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELL'APPALTO	3
ART. 6	PRINCIPI GENERALI CHE REGOLAMENTANO L'APPALTO	4
<b>CAPO II.</b>	<b><u>DISCIPLINA CONTRATTUALE</u></b>	<b>5</b>
ART. 7	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI	5
ART. 8	GARANZIA PROVVISORIA	5
ART. 9	GARANZIA DEFINITIVA	5
ART. 10	TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA - SOSPENSIONE ED ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE - PENALE PER IL RITARDO	6
ART. 11	SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE FORNITURE	7
ART. 12	PAGAMENTI IN ACCONTO	7
ART. 13	SUB-APPALTO	7
ART. 14	DANNI DI FORZA MAGGIORE	7
ART. 15	EVENTUALI FORNITURE NON PREVISTE	8
ART. 16	ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE	8
ART. 17	PIANI DI SICUREZZA	8
ART. 18	REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE	8
ART. 19	OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 20	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	9
ART. 21	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	10
ART. 22	CONTROVERSIE	10
<b>CAPO III.</b>	<b><u>QUALITÀ, REQUISITI DI ACCETTAZIONE E PROVE DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DELLE FORNITURE</u></b>	<b>11</b>
ART. 23	NORME GENERALI	11
ART. 24	PROVENIENZA - QUALITÀ E DIMENSIONI DEI MATERIALI	11
ART. 25	MODALITÀ DELLE FORNITURE	14
<b>CAPO IV.</b>	<b><u>NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE</u></b>	<b>15</b>
ART. 26	MISURAZIONE DEI MATERIALI	15
ART. 27	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE FORNITURE - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	15

## CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente progetto è costituito dalla fornitura di materiali da imbrecciamento per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali delle U.O. / M.V. Ravenna, Faenza e Lugo durante l'anno 2017.

In merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26, comma 3, Dlgs 81/2008, vista la Determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, si precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto:

viste le attività oggetto dell'appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; il DUVRI allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso, la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità; gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nella stima delle forniture, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

### ART. 2 DESIGNAZIONE DELLE FORNITURE E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali da imbrecciamento occorrenti per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali delle U.O. / M.V. Ravenna, Faenza e Lugo durante l'anno 2017.

La fornitura di materiali da imbrecciamento in programma è funzionale all'esecuzione degli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta con personale e attrezzature interne che consistono nella ripresa di fessurazioni, buche ed avvallamenti nel piano viabile dell'estesa rete stradale provinciale.

Il materiale andrà consegnato nei luoghi di impiego intesi come cantieri mobili lungo le strade provinciali e/o nei magazzini provinciali delle Unità Organizzative di Ravenna, Lugo e Faenza. La consegna dei singoli quantitativi di materiale dovrà essere effettuato entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla richiesta scritta o verbale.

La fornitura si intende appaltata a misura in base ai prezzi unitari di elenco, decurtati del ribasso d'asta, con le modalità in appresso stabilite.

L'importo complessivo delle forniture ammonta ad € 49.142,80 (al netto di IVA) come risulta dal seguente prospetto:

N.	DESIGNAZIONE DELLE FORNITURE	IMPORTO €
1	Fornitura a piè d'opera di polvere di frantoio proveniente dalle cave della Galbana, per le U.O./ M.V.	1.186,80
2	Fornitura a piè d'opera di graniglia a matrice calcarea pezzatura 3-6 proveniente dalle cave del Comune di Castenedolo (BS), del Comune di Pesaro o cave locali, per le U.O./ M.V.	1.219,00
3	Fornitura a piè d'opera di graniglia basaltica, proveniente dalle cave di Orvieto o di Verona di pezzatura mm. 3-6, 4-8, 5-10, per le U.O./ M.V.	44.840,00
4	Fornitura a piè d'opera di misto granulare stabilizzato 0-20 proveniente da cave locali di 1° qualità, per le U.O./ M.V.	897,00
	<b>Importo totale delle forniture (soggetto a ribasso d'asta)</b>	<b>48.142,80</b>
	<b>Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>49.142,80</b>

Tutte le norme del presente Capitolato Speciale d'oneri riguardante le tasse, le imposte e i tributi, sia erariali che comunali, debbono intendersi modificate in base alle norme vigenti in materia al momento dell'appalto.

Le cifre del presente quadro, che indicano gli importi presunti delle forniture possono variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni con l'osservanza delle prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **ART. 3**

#### **RIDUZIONE OD ESTENSIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo sopra indicato potrà variare in più o in meno, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il quinto d'obbligo, senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, o prezzi diversi da quelli stabiliti nell'elenco. Inoltre l'importo di cui sopra è comprensivo, agli effetti della registrazione del presente contratto, anche di tutte quelle variazioni o sostituzioni di materiale che potranno verificarsi durante il corso delle forniture stesse.

L'importo da pagarsi all'impresa sarà l'importo delle forniture effettivamente somministrate, secondo le risultanze di contabilità e dei rilievi di liquidazione, in base ai prezzi di elenco decurtati del ribasso.

### **ART. 4**

#### **MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

### **ART. 5**

#### **CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELL'APPALTO**

La presentazione dell'offerta per l'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato costituisce attestazione da parte della Impresa:

- a) di aver preso visione del presente Capitolato e degli elaborati di progetto e di accettarne in pieno ogni clausola e condizione;
  - b) di avere valutato, nel formulare la propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo della mano d'opera, dei materiali, dei noli e trasporti e delle spese di qualsiasi genere e di averne tenuto debito ed attento conto nella formulazione della sua offerta;
- e per tali circostanze la stessa non può avanzare specifiche riserve.

In dipendenza di quanto sopra, quindi, l'Appaltatore non potrà invocare, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di elementi non valutati per pretendere compensi, rimborsi od indennizzi di qualunque genere salvo il caso che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

**ART. 6**  
**PRINCIPI GENERALI CHE REGOLAMENTANO L'APPALTO**

Fatte salve le più specifiche prescrizioni dettate, o richiamate, nei rimanenti articoli del presente Capitolato e negli altri elaborati progettuali, resta stabilito inderogabilmente che l'appalto in esame dovrà essere condotto nella piena e rigorosa osservanza dei seguenti principi e criteri di ordine generale:

1. sotto gli aspetti tecnico-esecutivo, amministrativo, contabile, previdenziale ed assicurativo, della sicurezza e salute dei lavoratori e - in definitiva - per ogni aspetto normativo che abbia attinenza e/o sia applicabile all'appalto medesimo la attività dell'Appaltatore dovrà essere in tutto e sempre conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti od a quelle norme che siano in seguito emanate ma che abbiano efficacia immediata e che possano dunque essere applicate all'appalto.  
A tale proposito si precisa poi espressamente che si intendono comprese tra le norme di cui viene qui imposto il rispetto le regole di buona tecnica emanate da enti od organismi tecnici riconosciuti. Le leggi e norme sopra accennate verranno nel seguito direttamente citate, ma si precisa espressamente che la mancata esplicita citazione dello specifico richiamo non esimono l'Impresa appaltatrice dall'osservanza del dettato tecnico - normativo;
2. il criterio di esecuzione della fornitura sarà sempre e comunque quello della buona tecnica e così come la qualità di ogni materiale fornito dovrà essere conforme a standard qualitativi, prestazionali e funzionali di eccellenza o primaria qualità commerciale;
3. nella esecuzione delle forniture l'Appaltatore dovrà adottare ogni cautela esecutiva, misura organizzativa, apprestamento provvisorio ecc. atto ad evitare od a contenere in limiti di accettabilità rischi alle persone (sia impegnate nelle forniture che terze) e danni alle cose di proprietà della Provincia o altrui;
4. l'Appaltatore non potrà introdurre nel progetto, di propria iniziativa e senza averne avuto il preliminare ed espresso consenso del Direttore per l'esecuzione del contratto, alcuna variazione o modifica anche se secondaria e relativa ad aspetti di dettaglio.  
Analogamente - nel caso in cui dal progetto non siano univocamente desumibili tipo e caratteristiche di alcuni materiali, - l'Appaltatore non potrà effettuare direttamente le scelte (o prendere le decisioni) relative, ma dovrà chiedere preventivamente e tempestivamente indicazioni al Direttore dell'esecuzione del contratto delle forniture.

## CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE

### ART. 7

#### OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI

L'appalto sarà regolamentato, oltre che dal presente Capitolato e dal bando di gara, da ogni norma relativa alla esecuzione delle opere pubbliche - e ciò tanto per gli aspetti tecnico-attuativi quanto per quelli amministrativi, antinfortunistici, previdenziali ecc.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo a "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo a "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE»", per quanto non abrogato dall'art. 217, lettera u) del D.Lgs 50/2016;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo a "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Si intende infine esplicitamente che l'appalto sarà inoltre soggetto a quelle norme di emanazione successiva rispetto alla redazione del progetto od alla stipulazione del contratto che - per specifico disposto della legge - debbano o possano essere applicate alle forniture in corso di esecuzione.

### ART. 8

#### GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1) del D.Lgs. 50/2016, all'atto della presentazione della offerta le Imprese partecipanti dovranno documentare la avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due per cento) dell'importo delle forniture a base d'asta incrementato degli oneri della sicurezza, e cioè pari ad **982,86 euro (novecento ottantadue/86)**.

Per ogni suo altro aspetto e modalità la cauzione provvisoria è regolamentata dall'art. 93, del D.Lgs. 50/2016.

### ART. 9

#### GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta da parte dell'aggiudicatario la prestazione di una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o

da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in base agli schemi-tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 18; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **ART. 10** **TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA - SOSPENSIONE ED ULTIMAZIONE DELLE** **FORNITURE - PENALE PER IL RITARDO**

A partire dall'aggiudicazione e non appena stipulato il regolare contratto, ed anche prima, qualora l'Amministrazione appaltante lo ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto delle forniture trasmetterà, nell'arco della validità contrattuale, alla ditta fornitrice successivi ordinativi scritti o telefonici nei quali saranno precisati il tipo e le quantità del materiale da fornire per ogni singola strada.

Dovendo il materiale oggetto del presente Capitolato di norma essere posto in opera in brevissimo tempo nel caso di materiali da imbrecciamento, la consegna del materiale per ogni singola ordinazione nei luoghi d'impiego sulle strade potrà essere fatta anche a semplice richiesta dei sorveglianti stradali preposti, i quali potranno richiedere le forniture anche in più volte.

Il trasporto nei luoghi di impiego e/o nei magazzini provinciali delle Sezioni di manutenzione dei singoli quantitativi di materiale dovrà essere effettuato entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla richiesta scritta o verbale.

Per ogni singola fornitura l'appaltatore dovrà provvedere a dare comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto delle forniture o agli istruttori tecnici interessati del giorno e dell'ora in cui avverrà la consegna.

Qualora le singole richieste del Direttore dell'esecuzione del contratto relative alle forniture non trovassero evasione entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta scritta o verbale stessa quest'ultimo provvederà a richiamare ai propri obblighi l'appaltatore, **fermo restando che per ogni giorno di ritardo oltre le 48 (quarantotto) ore di cui sopra verrà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura di € 100,00 (euro cento/00).**

Se il ritardo per ogni singola fornitura eccede i giorni 5 (cinque), al Direttore dell'esecuzione del contratto delle forniture oltre all'applicazione della penale di cui sopra è riservata la facoltà di ordinare i materiali previsti dal presente capitolato ad altre ditte, addebitando alla ditta fornitrice inadempiente tutte le spese sostenute.

Nel corso della fornitura al Direttore dell'esecuzione del contratto delle forniture avrà la facoltà di spostare da una strada all'altra, dandone opportuno e tempestivo avviso all'appaltatore, una parte dei quantitativi dei materiali ordinati, prima dell'inizio della fornitura, come sopra riportato.

Il tempo utile per l'ultimazione di tutte le forniture è stabilito in giorni **210 (duecentodieci)** decorrenti dalla data della prima consegna.

Le sospensioni delle forniture non danno diritto all'appaltatore ad alcun compenso, verrà solo aumentato il tempo assegnato per il compimento delle forniture di tanti giorni quanto è durata la sospensione.

L'ultimazione della fornitura sarà determinata dalla data dell'ultimo documento di trasporto di consegna.

### **ART. 11** **SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE FORNITURE**

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 la sospensione delle forniture è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscano l'esecuzione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Inoltre la sospensione delle forniture è ammessa per ragioni di pubblico interesse e di necessità.

### **ART. 12** **PAGAMENTI IN ACCONTO**

I pagamenti delle forniture avverranno dietro presentazione delle relative fatture disposte per luogo ed ordinativo di fornitura.

Le fatture verranno liquidate entro 30 gg dalla presentazione delle stesse che saranno elaborate in maniera cumulativa mensilmente.

### **ART. 13** **SUB-APPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 14** **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Non saranno riconosciuti danni di forza maggiore qualunque ne possa essere la causa determinante.



**ART. 15**  
**EVENTUALI FORNITURE NON PREVISTE**

Per l'esecuzione di forniture non previste e per le quali non siano determinati relativi prezzi di elenco, si provvederà al concordamento di nuovi prezzi secondo le norme vigenti.

**ART. 16**  
**ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE**

Non verranno accettati materiali che presentino una qualsiasi imperfezione o difetto dipendente dalla mancata osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato od in esso richiamato e pertanto in questi casi, come pure qualora si riscontrassero, guasti o degradamenti, l'Appaltatore sarà obbligato alla sostituzione dei materiali.

Se all'atto della consegna o della successiva posa in opera su strada, si riscontrasse che la fornitura non fosse per qualità conforme alle prescrizioni impartite, il Direttore per l'esecuzione del contratto ne ordinerà l'allontanamento. Qualora il materiale fornito pur non essendo conforme alle prescrizioni fosse a giudizio del DEC ugualmente utilizzabile, potrà prenderlo in consegna applicando al prezzo unitario di contratto una detrazione percentuale proporzionata alle deficienze riscontrate.

**ART. 17**  
**PIANI DI SICUREZZA**

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento della fornitura l'impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni contenute nel DUVRI redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ed allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

Resta peraltro espressamente inteso che:

- 1) L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà rigorosamente rispettare ogni norma, applicabile all'ambito della fornitura, relativa alla tutela e salvaguardia dei lavoratori e di terzi nei confronti dei rischi, incidenti, infortuni e danni derivanti dall'attività di fornitura e determinati sia dalla lavorazione sua propria, sia dalle interferenze con l'ambiente in cui si svolge la fornitura stessa, sia ancora - da circostanze ambientali di qualsiasi genere senza alcun pregiudizio per la applicazione di altre disposizioni applicabili all'appalto in esame; l'impresa dovrà dunque conformarsi alle prescrizioni direttamente richieste o richiamate dal D.Lgs. 81/08.

**ART. 18**  
**REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

Il certificato di regolare esecuzione delle forniture deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione.

**ART. 19**  
**OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti obblighi speciali:

- a) pagamento delle tasse contrattuali di bollo e di registro.

- b) Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai del comparto di attività della impresa appaltatrice e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si effettuano le forniture suddette.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 28-34 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248 si stabilisce che ai pagamenti a favore dell'appaltatore si darà corso solamente ove risulti accertato l'avvenuto pagamento delle forniture date in subappalto e risulti altresì assolta la prescrizione di cui al comma 32 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248.

- c) rispetto dell'Art. 167 del Codice della Strada onde evitare le Sanzioni di cui al comma 9 capo 1° intendendosi la Stazione Appaltante (committente) sollevata da qualsiasi aggravio.
- d) Il provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e la tubercolosi in conformità delle disposizioni vigenti e che potranno anche intervenire in corso di appalto.
- e) L'impresa inoltre si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro e per l'assistenza e previdenza degli operai nonché ogni disposizione relativa all'assunzione della manodopera e all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti nei contratti collettivi di lavoro.

#### **ART. 20**

### **ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Oltre alla perfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, l'appaltatore ha l'obbligo di depositare il materiale di cui al presente capitolato lungo l'intera rete delle strade provinciali e presso le sedi dei magazzini provinciali.

**Gli automezzi della ditta assuntrice delle forniture saranno obbligati senza diritto a compensi di sorta e su richiesta del sorvegliante o del cantoniere, a prolungare la sosta in cantiere, nel caso che per esigenze di lavoro sia necessario ritardare o frazionare lo scarico del materiale dagli automezzi oltre le ordinarie tempistiche.**

La ditta fornitrice è tenuta altresì a scaricare il materiale da imbrecciamento secondo le indicazioni che verranno impartite dai sorveglianti o dai cantonieri all'arrivo dei materiali stessi.

Per tale prescrizione l'assuntore non può pretendere compensi o indennizzi di sorta oltre al prezzo pattuito.

Se per causa di forza maggiore il materiale da imbrecciamento dovesse essere depositato sulla strada, l'appaltatore dovrà provvedere a tutte quelle segnalazioni, di giorno e di notte, che sono prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

Nel caso l'appaltatore non si attenga alle norme di cui al presente articolo, la DEC ha la facoltà di provvedere direttamente a far eseguire il lavoro e l'onere derivatone sarà trattenuto alla Ditta fornitrice in data di liquidazione delle forniture.

Nel caso poi si avessero a verificare danni o incidenti a terzi (cose o persone), a causa del materiale non regolarmente accumulato secondo le indicazioni dei sorveglianti e mantenuto fuori strada e non regolarmente segnalato, la ditta fornitrice sarà direttamente responsabile e l'Amministrazione Provinciale sarà tenuta indenne o sollevata da ogni azione, molestia o spesa che ne derivasse.

**L'Appaltatore è obbligato inoltre a consegnare il materiale presso le sedi dei magazzini provinciali e in tutte quelle località, lungo la rete delle strade provinciali che gli verranno indicate dal personale incaricato dall'Amministrazione appaltante, anche se la quantità del**

**materiale richiesto per una sola località è limitata e comunque non inferiore a 16 (sedici) tonnellate.**

Per tale motivo la Ditta assuntrice non può pretendere prezzi diversi da quelli dalla medesima offerti mentre le verranno accolte gli oneri eventuali che l'Amministrazione appaltante dovesse sostenere a causa della inadempienza di tale obbligo.

**ART. 21**  
**DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Agli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, l'impresa elegge il proprio domicilio presso la sede della residenza Provinciale, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 Ravenna. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

**ART. 22**  
**CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria, con foro competente il Tribunale di Ravenna ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **CAPO III. QUALITÀ, REQUISITI DI ACCETTAZIONE E PROVE DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DELLE FORNITURE**

#### **ART. 23 NORME GENERALI**

La fornitura dei materiale consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito nei luoghi indicati nell'art. 2 del presente Capitolato, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, ecc., nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione.

La fornitura dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso.

#### **ART. 24 PROVENIENZA - QUALITÀ E DIMENSIONI DEI MATERIALI**

Tutti i materiali dovranno corrispondere alle norme di accettazione e di qualità conformemente alla Direttiva 89/106/CEE riguardante la qualità dei materiali da costruzione, recepita con DPR n. 246 del 21 aprile 1993 e s.m.

Gli aggregati lapidei dovranno riportare la certificazione di qualità e la marchiatura CE secondo i requisiti della norma UNI EN 13043, UNI EN 13055-1, UNI EN 13242.

Il pietrisco sarà ricavato dal pietrame estratto dalle cave della Galbana, del Comune di Castenedolo (BS), del Comune di Pesaro e/o da cave locali come pure specificati nell'elenco prezzi.

L'Ufficio Tecnico Provinciale, a suo insindacabile giudizio, potrà eccezionalmente accettare materiali di provenienza diversa da quella prescritta nel presente capitolato purché dalle analisi e prove di laboratorio su campioni prelevati in contraddittorio a cura dell'Ufficio Tecnico Provinciale, i materiali stessi presentino caratteristiche migliori od almeno uguali di quelli dei materiali previsti nel presente capitolato.

In tale caso l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta o prezzi diversi da quelli contrattuali. All'Ufficio Tecnico Provinciale è riservata la facoltà di sottoporre i materiali stessi a tutte le analisi e prove di laboratorio che riterrà più opportuno e le relative spese saranno ripartite ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto.

Tutte le analisi e le prove di cui sopra potranno essere ripetute in qualsiasi momento l'Ufficio Tecnico Provinciale lo riterrà più opportuno, a suo giudizio insindacabile, sia nel corso della fornitura che a fornitura ultimata e sempre su campioni prelevati in contraddittorio fra un rappresentante dell'Ufficio Tecnico e la ditta aggiudicataria.

Tali analisi verranno effettuate di norma presso il Laboratorio Sperimentale dell'Istituto Costruzioni, strade dell'Università degli Studi di Bologna o presso altro Istituto autorizzato indicato dalla DEC.

L'Amministrazione in caso di risultato negativo delle analisi potrà rifiutare tutta o parte della fornitura, senza diritto di compenso di sorta a favore della ditta fornitrice e salvo l'applicazione delle penali per ritardi di forniture previste all'art. 10 del presente Capitolato Speciale.

**a) La sabbia di fiume**, secondo le prescrizioni dovrà essere composta di elementi di misura non superiore a 2 mm.. Dovrà essere lavata abbondantemente in acqua in modo di non lasciare traccia di sporco, essere esente da ogni materia melmosa, vegetale o terrosa. Sarà provvista a grana fine, media e grossa a seconda dei lavori per i quali dovrà essere fornita.

**b) Ghiaia in natura**: proveniente da fiumi e torrenti sarà scevra da materie eterogenee e pulita da terra. La sua granulometria varierà seconda della richiesta e sarà completata di tutti gli elementi delle varie dimensioni nelle normali proporzioni. La ghiaia in natura dovrà essere costituita da elementi di dimensioni massime non superiori a mm. 60.

**c) Il misto granulare di fiume** o di cava sarà delle migliori qualità rinvenibili. Dovrà essere esente da materie decomponibili e da terra e non dovrà contenere elementi di dimensione superiore ai mm. 40. Il misto granulare naturale dovrà essere di qualità e composizione granulometrica per quanto possibile uniforme nei limiti del fuso granulometrico di seguito riportato:

Ghiaia da mm. 25 a mm. 40	5 - 19%
Ghiaietto da mm. 10 a mm. 25	20 - 40%
Ghiaino da mm. 2 a mm. 10	15 - 30%
Sabbia (passante al setaccio 10 e trattenuta al setaccio 200 della Serie A.S.T.M.)	20- 35%
Additivo (passa per intero al setaccio 200 della serie A.S.T.M.)	6 - 10%

**d) Pietrame e ciottoloni.** Il pietrame da impiegarsi per qualsiasi opera dovrà essere senza piani di sfaldatura omogeneo, duro e tenace, ben resistente alle sollecitazioni esterne e sarà vietato assolutamente l'uso di materiali teneri o scistososi facilmente disgregabili sotto l'azione del gelo e delle acque.

I ciottoloni saranno pure forniti delle qualità sopra indicate per il pietrame e non dovranno avere forma allungata o piatta.

Sia il pietrame che i ciottoloni da impiegarsi per qualsiasi opera saranno costituiti da elementi di dimensioni non inferiori a cm. 20.

**e) Il pietrisco** dovrà provenire dalla frantumazione delle rocce dalla cava Galbana, gli stessi dovranno essere di qualità forte a struttura compatta senza piani di sfaldatura ed aventi un volume non inferiore ad un decimetro cubo.

Qualora l'appaltatore presenti pietrisco del Marecchia con elementi non macinati (ossia presentati alcuni lati tondeggianti) questo potrà essere contabilizzato come ghiaia in natura.

La frantumazione per ottenere il pietrisco dovrà essere eseguita con frantoio o con frantoio granulare escludendo nel modo più assoluto altri sistemi di produzione.

Il pietrisco sarà fornito della pezzatura media o piccola come da richiesta della Direzione Lavori. Non dovrà tuttavia mai avere elementi superiori a mm. 40.

**f) I pietrischetti** e le granaglie per la manutenzione dei manti bituminosi proverranno dalla frantumazione meccanica, eseguita con apparecchi granulatori, di ciottolame scelto proveniente da cave locali o dal Comune di Castenedolo (BS) e/o da cave dell'alveo del fiume Marecchia, la cui provenienza dovrà essere preventivamente o per iscritto accettata dalla Direzione dei Lavori previa presentazione di certificato di analisi da parte di Istituto autorizzato.

Il ciottolame dovrà essere privo di parti decomposte alterate dalle azioni atmosferiche od altro, di tipo non idrofilo, non gelivo, compatto, duro, morfologicamente ben definito e rispondenti in tutto almeno alle caratteristiche della categoria II° di cui alla Tabella III delle Norme di accettazione emesse dal C.N.R.

I pietrischetti e le granaglie, qualunque sia la loro pezzatura, dovranno essere di configurazione pressoché poliedrica, escludendosi tassativamente gli elementi a superfici arrotondate, a forma lamellare od allungata; dovranno inoltre essere scevri da polvere, terra, detriti e materiali eterogenei e pertanto è obbligatorio il lavaggio con acqua in quantità abbondante effettuata durante la produzione.

Il lavaggio dei materiali dovrà essere effettuato fino ad ottenere un materiale che a seguito di decantazione in acqua non perda più del 2% del proprio peso.

Si precisa a tale proposito che per l'accettazione del materiale è in facoltà della Direzione dei Lavori pretendere tale prova.

I pietrischetti e le granaglie saranno provvisti a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori nelle dimensioni da 4 a 22 mm. Per ogni pezzatura è ammessa come tolleranza una percentuale in peso non superiore al 10% di elementi di dimensioni maggiori del limite superiore ed al 10% di elementi di dimensioni minori del limite inferiore della pezzatura stessa.

**g) Inerti di natura basaltica** (c.f.r. - C.N.R. Comitato Studi Materiali Stradali fascicolo n. 4).  
Caratteristiche del materiale di natura basaltica

coefficiente qualità Deval	minimo	12
coefficiente I.S.S.	minimo	4
coefficiente di frantumazione	massimo	120
perdita per decantazione	massimo	1
resistenza all'usura	massimo	0,8

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti.

**INERTI  
Graniglia 5-10**

Setaccio	Trattenuto	Passante
1/2"	0,00	100,00
3/8"	30,00	93,00
1/4"	70,00	60,00
4	88,00	27,00
8	98,00	8,00
10	100,00	2,00
40	100,00	0,00

Setacci ASTM	PIETRISCHETTI		GRANIGLIE	
	12/18 mm.	8/12 mm	4/8 mm.	3/6mm
	Passante al setaccio % in peso			
3/4"	100%	100%		
1/2"	40-80%	97-100%		
3/8"	2-15%	78-94%	100%	
1/4"	0-4%	12-34%	88-100%	100%
n. 4	0	0-8%	26-55%	92-100%
1/8		0	0-11%	60-82%
n. 10			0	2-15%

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce basaltiche, dovrà essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.

**h) La polvere di frantoio** proverrà dalla frantumazione di ciottolame calcareo della cava Galbana e dovrà essere scevra da terra e da altri detriti di sostanze decomponibili. Non dovrà contenere elementi di dimensioni superiori a mm. 1.

**i) Misto della Galbana** Provverrà dalla frantumazione di ciottolame calcareo della cava Galbana e dovrà essere scevro da terra e da altri detriti di sostanze decomponibili. Dovrà contenere una percentuale minima in peso del 50% di polvere di frantoio ed il pietrischetto dovrà avere una dimensione massima di cm. 2

In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità, le caratteristiche dei materiali da imbrecciamento per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi; da prelevarsi in cantiere od a piè d'opera.

Qualora il prelievo dei campioni non sia stato fatto direttamente in cantiere, la DEC comunicherà, ogni volta, alla Ditta appaltatrice il giorno nel quale si provvederà al prelievo stesso sulle strade.

La Ditta assegnataria dovrà nel giorno indicato inviare sul luogo del prelievo persona delegata all'operazione in argomento, della quale operazione sarà redatto apposito verbale.

Nell'assenza del rappresentante dell'appaltatore al prelievo nel giorno prefissato, si intenderà valido ad ogni effetto il prelievo eseguito da personale del Settore Lavori Pubblici alla presenza di due testimoni.

Si precisa che le spese per le operazioni di prova sui materiali e di collaudo delle opere, nonché le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione delle spese relative alle prestazioni effettuate per i suddetti accertamenti e/o verifiche degli Istituti e/o Laboratori debitamente riconosciuti, che saranno a carico della Stazione Appaltante. I suddetti Istituti e/o Laboratori saranno scelti ed incaricati dalla DEC.

Qualora il prodotto non fosse ritenuto idoneo dopo le prove di cui sopra, la ditta fornitrice dovrà provvedere, nel termine di giorni 5 (cinque) dalla data del ricevimento della comunicazione dell'inaccettabilità, alla sostituzione di tutto il materiale contestato, nel caso che il materiale non fosse già stato messo in opera.

Nel caso ciò non avvenisse nel termine prescritto l'Amministrazione appaltante potrà rivolgersi per la fornitura ad altra ditta specializzata e l'appaltatore dovrà sottostare a tutte le spese incontrate e dovrà risarcire pure i danni subiti dalla Amministrazione Provinciale a causa del ritardo sulla disponibilità del materiale.

Nel caso che i materiali da imbrecciamento risultassero dalle prove di analisi non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato e fossero tuttavia già stati impiegati, la DEC potrà, a suo insindacabile giudizio non contabilizzarli e non tenere in alcun conto le forniture eseguite.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Settore Lavori Pubblici corredandoli dei sigilli a firma del DEC. e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.

## **ART. 25** **MODALITÀ DELLE FORNITURE**

Il materiale da imbrecciamento sarà consegnato presso i magazzini provinciali delle sedi di Ravenna, Faenza, Casola Valsenio e Lugo o su un qualsiasi tratto dell'intera rete stradale provinciale a discrezione della D.L.

Il personale addetto, previo accertamento del tipo di materiale preso in consegna e del peso relativo e dopo aver indicato sulle distinte la denominazione della sede del magazzino o della strada provinciale sulla quale il materiale verrà impiegato, firmerà uno degli elenchi per ricevuta e tratterrà l'altro per trasmetterlo alla D.L..

All'arrivo dell'autocarro con il carico, si provvederà alla pesatura dello stesso a pieno carico, indi ad avvenuto deposito, si procederà alla pesatura della tara del veicolo.

Dalla differenza tra le due pesature si otterrà il peso netto del materiale da imbrecciamento consegnato che verrà registrato, unitamente al peso lordo e alla tara su elenchi in doppio esemplare, i quali saranno controfirmati dall'incaricato dell'Amministrazione addetto al ritiro e dal rappresentante dell'Impresa.

Dopodiché una copia di tali elenchi verrà trattenuta dalla Impresa ed una sarà rimessa alla D.E.C.

Restano a carico dell'Impresa tutte le spese per lo scarico, gli oneri specifici per gli apprestamenti di sicurezza, e per la pesatura, restando l'Amministrazione appaltante esonerata da qualsiasi responsabilità relativa all'automezzo ed al suo conducente i quali sono a totale carico della Impresa.

## **CAPO IV. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE**

### **ART. 26 MISURAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali saranno provvisti a piè d'opera nelle aree di stoccaggio dei magazzini Provinciali, lungo le strade provinciali o in luoghi prescelti, secondo le indicazioni impartite dalla DEC.

La dimezzatura dei materiali verrà eseguita nei luoghi di estrazione e di deposito, con esclusione quindi di qualsiasi lavorazione su strada. Il materiale sarà depositato nei luoghi e secondo le modalità prescritte dal personale dell'Ufficio Tecnico in ogni caso dovrà evitarsi di disporlo in corrispondenza di punti pericolosi.

Il materiale verrà preso in consegna a peso pertanto ogni fornitura di materiale dovrà essere accompagnata da due distinte di consegna sulle quali dovranno essere riportati anche la data della fornitura, il tipo di materiale, la targa dell'automezzo che effettua il trasporto ed il peso netto del materiale fornito.

Alle distinte dovranno essere allegati gli scontrini della pesatura del materiale.

Il personale addetto alla presa in consegna del materiale stesso controllate le suddette distinte e riportata su di esse la indicazione della strada sulla quale il materiale viene impiegato ne ritornerà una in segno di ricevuta all'autotrasportatore.

L'altra, accompagnata dagli scontrini di pesatura sarà consegnata al funzionario incaricato della Direzione dei Lavori che se ne servirà per l'iscrizione nel libretto delle misure.

Alla DEC è riservata la facoltà di controllare a sua discrezione il peso del materiale sugli automezzi in arrivo sulla strada mediante l'invio degli automezzi stessi alla più vicina pesa pubblica gli oneri conseguenti, comprese le spese per la pesatura saranno a totale carico dell'Impresa assuntrice della fornitura.

### **ART. 27 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE FORNITURE - INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta, saranno pagate le forniture appaltate a misura, sono indicati nell'elenco prezzi unitari facente parte del presente Capitolato Speciale ed allegato al contratto.

Essi, salve la maggiori prescrizioni contenute nelle singole voci di elenco, compensano ogni spesa per fornitura, trasporto, cali perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera.

I prezzi per le forniture a misura come risultante dalla offerta della Impresa assuntrice, si intendono da essa fissati sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a tutto suo rischio, e sono quindi indipendenti da qualunque prevedibile eventualità che essa non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente da fatto suo proprio, anche qualora la stessa si verifichi dopo l'aggiudicazione.